

1. (omissis)⁶

Art. 6 [Modifica della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modifiche]

1. (omissis)⁷

2. (omissis)⁸

Art. 7 (Misure di trasparenza)

1. A decorrere dal 1° marzo 2013, la Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale, comprese le relative società in house e aziende speciali, rendono accessibili sui propri siti internet per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, con link visibile nella homepage, i provvedimenti e gli allegati che dispongono, per un importo superiore a mille euro:

a) la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese;

b) ⁹

⁶ Aggiunge i commi 3-bis, 3-ter dopo il comma 3 dell'art. 9 della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3 (*Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale*).

⁷ Modifica il comma 5 dell'art. 3 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1 (*Pacchetto famiglia e previdenza sociale*).

⁸ Modifica il comma 1 dell'art. 13, della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1 (*Pacchetto famiglia e previdenza sociale*).

⁹ Lettera soppressa dall'art. 1, comma 6, lett. b) della l.r. 29 ottobre 2014, n. 10.

c) l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati.¹⁰

2. Gli enti indicati al comma 1 possono disporre la pubblicazione, in luogo dei provvedimenti, dei seguenti dati:

- a) nome e dati fiscali del beneficiario;
- b) importo;
- c) norma o titolo alla base dell'attribuzione;
- d) struttura, dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.¹¹

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 o 2 possono essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. La pubblicazione effettuata in base ai commi precedenti costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione. Resta salva la facoltà di pubblicare anche i provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo inferiore a mille euro.¹²

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali, alle loro aziende e società in house, salva diversa disciplina in materia adottata ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali) e successive modifiche dalla Provincia territorialmente competente.

¹⁰ Comma modificato dall'art. 1, comma 6, lett. a) della l.r. 29 ottobre 2014, n. 10.

¹¹ Comma modificato dall'art. 1, comma 6, lett. c) della l.r. 29 ottobre 2014, n. 10.

¹² Comma sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. d) della l.r. 29 ottobre 2014, n. 10.

5-bis. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.¹³

6. Restano ferme le altre disposizioni in materia di pubblicità.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8 [Modifica dell'articolo 7-*quiquies* della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale) e successive modifiche]

1. (*omissis*)¹⁴

Art. 9 (Riduzioni di spesa per il personale regionale)

1. Le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a) ed e) della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige – Legge finanziaria) valgono fino al 31 dicembre 2013.

2. Con deliberazione della Giunta regionale le misure di contenimento della spesa di cui al comma 1 e dell'articolo 1,

¹³ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3 della l.r. 2 maggio 2013, n. 3.

¹⁴ Sostituisce il comma 2 dell'art. 7-*quiquies* della l.r. 21 luglio 2000, n. 3 (*Norme urgenti in materia di personale*).
